

Roma, 4 giugno 2025

Bonus rifiuti. L'applicazione della nuova quota perequativa (UR3a) alla bollettazione TARI e Tari corrispettiva

In relazione alle numerose richieste di chiarimenti circa l'applicazione del cd. “*bonus rifiuti*”, che comporta il prelievo di un'ulteriore quota perequativa (UR3a) nell'ambito della bollettazione della TARI e della tariffa corrispettiva (Taric), si riportano di seguito le informazioni attualmente disponibili.

La scelta di attivare il bonus sociale rifiuti (già previsto dal dl n. 124/2019, art. 57-*bis*) intrapresa [con il DPCM](#) 21 gennaio 2025, pubblicato il 28 marzo 2025, ha introdotto un ulteriore elemento di incertezza nel sistema di gestione dei rifiuti urbani, già gravato da continui e gravosi cambiamenti, nonché sul prelievo TARI/Taric ad esso correlato. In particolare, le tempistiche di attuazione dettate dal DPCM, sono subito apparse poco conciliabili con la gestione del prelievo e la relativa bollettazione, essendo state emanate alla fine di marzo 2025. Il DPCM ha, ad ogni modo, dato mandato ad ARERA di definire le regole applicative nei successivi 4 mesi, ai fini dell'entrata in vigore retroattiva del bonus dal 1° gennaio 2025.

Sulla base dei contenuti della [deliberazione ARERA n.133/2025](#) del 1° aprile 2025, emanata in attuazione del DPCM, **l'unico elemento attualmente definito è la componente perequativa fissa, stabilita in 6 euro/utenza, da richiedere a tutte le utenze domestiche e non domestiche, già con riferimento all'anno 2025.** Come noto, tale componente dovrà alimentare un fondo perequativo nazionale, gestito dalla CSEA, la cassa di ARERA, costituito per provvedere all'erogazione dei bonus sociali agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate (valore ISEE non superiore a 9.530 euro), pari al 25% dell'importo dovuto a titolo di TARI/Taric per ciascuna annualità. Anche tale percentuale di riduzione è fissa in quanto stabilita dalla legge. Si precisa, in proposito, che ad oggi non è stato ancora regolato il funzionamento del fondo, né le modalità di riconoscimento dell'agevolazione.

Nel confermare le considerazioni già espresse nel [Documento Anci/IFEL dell'8 aprile 2025](#), è opportuno richiamare la comunicazione già diffusa dal Centro di assistenza SGATE che segnala l'attesa che l'ARERA “*adotti apposito provvedimento attuativo che disciplini, tra l'altro, le modalità applicative (ivi compreso l'accreditamento al Sistema SGATE) e le modalità di interscambio dei dati tra gli attori coinvolti (INPS, Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., Comuni e gestori del servizio rifiuti)*”. L'indicazione dei soggetti/nuclei familiari che potranno godere dell'agevolazione, infatti, dovrà pervenire nelle forme appropriate dall'INPS.

Allo stato attuale, dunque, i Comuni sono tenuti a considerare, fin dall'anno 2025, l'obbligo di applicare il prelievo della nuova componente perequativa (UR3a), pari a 6 euro/utenza domestica e non domestica. Si ritiene a tale scopo opportuno procedere con le seguenti modalità, peraltro ad oggi già attuate da numerosi Comuni:

- applicare la componente perequativa *UR3a*, di 6 euro ad utenza, con riferimento al 2025. Le altre due componenti *UR1a* e *UR2a*, erano di fatto già da inserire nelle bollette TARI 2024, in forza della precedente delibera ARERA n.385/2023;
- le componenti perequative dovrebbero essere contabilizzate, ad avviso del MEF (SIOPE) nel parere 1° luglio 2024, come partite di giro, utilizzando i codici appropriati per le entrate (tit. IX) e per le uscite (tit. VII). Questa metodologia è conforme alla pratica contabile standard per somme incassate per conto di terzi.

Relativamente alle scadenze per l'emissione degli avvisi di pagamento, a legislazione vigente, ciascun Comune può decidere con regolamento il numero e la data di scadenza delle singole rate, purché l'ultima sia posta dopo il 1° dicembre (art. 13 comma 15-ter dl 201/2011), per provvedere all'eventuale conguaglio dei costi emersi con riferimento all'anno in corso.

Pertanto, i Comuni potranno inserire la nuova componente *UR3a* all'interno della bolletta dell'anno 2025, nella rata che riterranno opportuna.

Appare altresì **ammissibile che, a fronte di bollettazioni già effettuate e in assenza di esigenze di bollettazioni a conguaglio, il Comune decida l'acquisizione della quota 2025 con la bollettazione 2026** (ad esempio, in aggiunta alla prima rata 2026).

Si ricorda altresì che per quest'anno **il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti del prelievo sui rifiuti è stato prorogato al 30 giugno 2025** dall'articolo 10-ter del dl n. 25/2025 (cd. Decreto "PA"); pertanto, entro tale termine i Comuni potranno riformulare, oltre alle tariffe e alle agevolazioni, anche le scadenze di pagamento degli avvisi TARI/Taric.

Nessuna disposizione è stata fin qui emanata da ARERA in materia di applicazione dell'agevolazione. Pertanto, si tratterà di attendere l'apposita campagna informativa, anche per il tramite del portale www.sgate.anci.it, che verrà avviata solo dopo il provvedimento attuativo ARERA con cui vengono regolate le modalità applicative del bonus in questione, che, tra le altre cose, consentirà di individuare i beneficiari aventi diritto, mediante scambio di dati con INPS e altre banche dati esterne. Solo dopo i passaggi sommariamente rappresentati, che avverranno presumibilmente nell'ultimo trimestre dell'anno, sarà possibile riconoscere l'agevolazione ai nuclei familiari iscritti alla TARI/Taric che presentano i requisiti richiesti dal DPCM 21 gennaio 2025.

Infine, si ricorda l'obbligo di compilare la dichiarazione richiesta da CSEA (in base alla [circolare](#) di quest'ultima) entro il 31 gennaio di ciascun anno, precisando quanto è stato inserito nelle bollette, e successivamente versare a CSEA, entro il 15 marzo di ciascun anno, anche la nuova quota perequativa di 6 euro per ciascuna utenza. Tali date potranno subire modifiche in relazione alle concrete modalità attuative del bonus collegato alla nuova quota perequativa *UR3a*.

Sul tema del calcolo della quota spettante a CSEA, si richiama nuovamente la [nota Anci/IFEL dell'8 aprile](#) scorso, che esprime l'assoluta contrarietà al computo delle quote perequative da riversare in ragione della TARI fatturata, anziché della TARI effettivamente riscossa.